

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 76 DEL 09/03/2023

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

OGGETTO: CENTRO STORICO - ZTL ATTIVA TUTTI I GIORNI 20:30 ALLE 05:00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'art. 5, comma 3, secondo il quale, per la regolamentazione della circolazione stradale, gli enti proprietari provvedono con ordinanze motivate emesse dagli organi competenti secondo e nei limiti previsti dai successivi art. 6 e 7:

VISTO l'art. 7, comma 1 C.d.S. (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, le ordinanze sono adottate con ordinanza del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) C.d.S., secondo cui, i Comuni nei centri abitati possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 77 del 06/06/2017 – "Zona a traffico limitato nel centro storico, approvazione delimitazione";

VISTO il regolamento comunale di disciplina per l'accesso e la circolazione veicolare nella zona a traffico limitato (Z.T.L.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 01/08/2017;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 151 del 23/10/2018 – "Zona a traffico limitato nel centro storico, approvazione nuova delimitazione";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. R. 0000244 del 09/07/2018 di autorizzazione all'installazione ed esercizio di nr. 5 impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato ;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. R. 0000302 del 11/08/2020 di autorizzazione all'installazione ed esercizio di nr. 3 impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato;

VISTA l'Ordinanza dirigenziale n.334 del 05/11/2021 con la quale veniva istituito il divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli dalle ore 20:30 sino alle ore 05:00 del giorno successivo, eccetto quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l'accesso e la circolazione veicolare nella ZTL, su tutte le strade interne all'anello di delimitazione del Centro Storico rappresentato da Piazza Porta La Barra, Via F. Orsini, Piazza R. Settimo, Via Sen. O. Jannuzzi, Piazza M.R. Imbriani, Via A. De Gasperi, Via G. Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthonè;

LETTA la nota del Comandante della Polizia Locale, Col. Dott. Francesco Capogna, del 01/03/2023 prot. n.19590, con la quale richiedeva, per mero tuziorismo, di integrare la



succitata ordinanza, precisando che tra i veicoli sanzionabili rientrano anche i ciclomotori e i motocicli;

ORDINA

l'istituzione del divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli, compresi ciclomotori e motocicli, dalle ore 20:30 sino alle ore 05:00 del giorno successivo, eccetto quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l'accesso e la circolazione veicolare nella ZTL, su tutte le strade interne all'anello di delimitazione del Centro Storico rappresentato da Piazza Porta La Barra, Via F. Orsini, Piazza R. Settimo, Via Sen. O. Jannuzzi, Piazza M.R. Imbriani, Via A. De Gasperi, Via G. Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthonè.

La presente sostituisce ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento a:

- tutte le Forze dell'Ordine;
- UFFICIO STAMPA per la divulgazione del comunicato;
- "A.S.A. Autolinee Servizi Andriesi "Via U. Bassi, 6 Andria;
- Andria Multiservice S.p.A.;
- ASL BAT 118.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Bari, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

Il Responsabile del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

SARCINELLI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.